

PREVENTIVO DOCUMENTO DI SINTESI RELATIVO AL CONTRATTO DI RILASCIO FIDEJUSSIONE/GARANZIA
AI SENSI DEL D.LGS 385/1993 (TESTO UNICO BANCARIO) E DELLA NORMATIVA DI VIGILANZA DELLA BANCA D'ITALIA (PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA DEL 29 LUGLIO 2009 E S.M.I.).

TRA

CONFIDARE S.C.p.A. (a seguire il Confidi/l'Azienda)
Sede Legale in Torino Via dell'Arcivescovado 1 CAP 10121
Codice fiscale 80093390013 - P.Iva 09331900010 - Codice ABI 19505
Iscritta Albo Cooperative n. A114274 - R.E.A. n. 457581 C.C.I.A.A.

E

Socio (a seguire il Cliente), codice fiscale n.
Il presente documento di sintesi costituisce frontespizio del contratto di fidejussione/garanzia, del quale fa parte integrante e sostanziale, e riporta le condizioni contrattuali e le condizioni economiche praticate al Cliente a fronte della richiesta di fidejussione/garanzia presentata dallo stesso a CONFIDARE S.C.p.A. in data / ... / in qualità di suo Socio.
FIDEJUSSIONE/GRANZIA PER (indicare tipologia) IMPORTO €

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

- | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------------------|---------------------------------|--|--|--|---------------------------|----------------------|---------------------------------|--|--|--|
| <p>1. Costi istruttoria:</p> <p>a. Versamento in un'unica soluzione del corrispettivo quale costo di istruttoria pari a Euro nella misura:</p> <ul style="list-style-type: none"> per importi pari o inferiori a 50 mila Euro: € 150,00 / ridotto a € 100,00 se già socio Confartigianato Imprese; per importi superiori a 50 mila Euro: € 250,00 / ridotto a € 200,00 se già socio Confartigianato Imprese; <p>b. Versamento corrispettivo quale costo per servizio Ribes/Crif, spese postali ed eventuale servizio per certificato camerale pari a Euro (come previsto dal Sistema dei Poteri Delegati e Tariffario pag. 5);</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>2. Commissioni applicabili:</p> <p>a. Applicazione di una commissione pari a %, determinata secondo rating assegnato dal Confidi, nella misura del:</p> <table border="0"> <tr> <td>- fidejussioni dirette coperte da garanzia del FCG:</td> <td>Durata fino a 6 mesi</td> <td>Durata da 7 mesi fino a 12 mesi</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> classe 1 e 2: 0,50% classe 3 e 4: 0,75% classe 5 e 6: 1,00% classe 7 e 8: non concedibile classe 9 e 10: non concedibile </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> classe 1 e 2: 0,80% classe 3 e 4: 1,30% classe 5 e 6: 1,80% classe 7 e 8: non concedibile classe 9 e 10: non concedibile </td> </tr> <tr> <td>- fidejussioni "fiscali":</td> <td>Durata fino a 6 mesi</td> <td>Durata da 7 mesi fino a 12 mesi</td> </tr> <tr> <td></td> <td> <ul style="list-style-type: none"> classe 1 e 2: 0,60% classe 3 e 4: 0,80% classe 5 e 6: 1,20% classe 7 e 8: non concedibile classe 9 e 10: non concedibile </td> <td> <ul style="list-style-type: none"> classe 1 e 2: 1,00% classe 3 e 4: 1,50% classe 5 e 6: 2,00% classe 7 e 8: non concedibile classe 9 e 10: non concedibile </td> </tr> </table> <p>Nel caso di fidejussioni "fiscali" o per contratti di locazione di durata superiore ai 12 mesi, la commissione sopra indicata sarà da intendersi come commissione annua e, di conseguenza, verrà rapportata alla effettiva durata contrattuale</p> | | - fidejussioni dirette coperte da garanzia del FCG: | Durata fino a 6 mesi | Durata da 7 mesi fino a 12 mesi | | <ul style="list-style-type: none"> classe 1 e 2: 0,50% classe 3 e 4: 0,75% classe 5 e 6: 1,00% classe 7 e 8: non concedibile classe 9 e 10: non concedibile | <ul style="list-style-type: none"> classe 1 e 2: 0,80% classe 3 e 4: 1,30% classe 5 e 6: 1,80% classe 7 e 8: non concedibile classe 9 e 10: non concedibile | - fidejussioni "fiscali": | Durata fino a 6 mesi | Durata da 7 mesi fino a 12 mesi | | <ul style="list-style-type: none"> classe 1 e 2: 0,60% classe 3 e 4: 0,80% classe 5 e 6: 1,20% classe 7 e 8: non concedibile classe 9 e 10: non concedibile | <ul style="list-style-type: none"> classe 1 e 2: 1,00% classe 3 e 4: 1,50% classe 5 e 6: 2,00% classe 7 e 8: non concedibile classe 9 e 10: non concedibile |
| - fidejussioni dirette coperte da garanzia del FCG: | Durata fino a 6 mesi | Durata da 7 mesi fino a 12 mesi | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> classe 1 e 2: 0,50% classe 3 e 4: 0,75% classe 5 e 6: 1,00% classe 7 e 8: non concedibile classe 9 e 10: non concedibile | <ul style="list-style-type: none"> classe 1 e 2: 0,80% classe 3 e 4: 1,30% classe 5 e 6: 1,80% classe 7 e 8: non concedibile classe 9 e 10: non concedibile | | | | | | | | | | | |
| - fidejussioni "fiscali": | Durata fino a 6 mesi | Durata da 7 mesi fino a 12 mesi | | | | | | | | | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> classe 1 e 2: 0,60% classe 3 e 4: 0,80% classe 5 e 6: 1,20% classe 7 e 8: non concedibile classe 9 e 10: non concedibile | <ul style="list-style-type: none"> classe 1 e 2: 1,00% classe 3 e 4: 1,50% classe 5 e 6: 2,00% classe 7 e 8: non concedibile classe 9 e 10: non concedibile | | | | | | | | | | | |
| <p>3. Azioni sociali:
Versamento, qualora fosse necessario, di azioni integrative nella misura di n. di Euro 51,60 cadauna per una somma pari ad Euro (qualora la somma erogata differisse per difetto rispetto alla somma richiesta, la Cooperativa dovrà procedere a verifica ed eventuale ricalcolo in difetto del numero di azioni da addebitare all'impresa sociale), tale somma dovrà essere pagata a seguito di delibera/conferma del contratto pena il mancato perfezionamento della fidejussione.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| <p>4. Imposta di bollo:
Versamento di Euro 16 per ogni contratto, indipendentemente dal numero degli esemplari o copie (Art. 2-bis, Tariffa Parte Prima, D.P.R. 642/1972). L'importo dovrà essere corrisposto, unitamente alle altre competenze, prima del perfezionamento del contratto di fidejussione.</p> | | | | | | | | | | | | | |

Dichiaro/Dichiariamo di accettare il Preventivo del "Documento di sintesi" a buon fine della relativa proposta di contratto e di essere a conoscenza che:

- la consegna del presente Preventivo non impegna le parti alla stipula del contratto;
- il presente Preventivo e la relativa proposta contrattuale sono validi qualora siano presentati entro 60 (sessanta) giorni dalla data odierna all'organo deliberante; decorso tale termine s'intenderà in ogni caso decaduto;
- in caso di accettazione parziale o ridotta della proposta di contratto, il documento di sintesi sarà rimodulato;
- il presente preventivo sostituisce ogni eventuale altro preventivo rilasciato in data antecedente relativo alla medesima operazione;
- in caso di errore materiale nella compilazione del Preventivo (ad esempio, rispetto alle condizioni riportate sul Foglio Informativo), ovvero nel caso in cui CONFIDARE S.C.p.A. deliberi una variazione delle condizioni economiche applicate alla Clientela dopo la ricezione della proposta di contratto e prima della conclusione del medesimo, il presente Preventivo sarà sostituito con un nuovo Preventivo, che sarà valido soltanto in caso di mia/nostra nuova accettazione.

....., il / ... /

Firmato (il Cliente).....

PRINCIPALI CONDIZIONI CONTRATTUALI

PREMESSA

CONFIDARE S.C.p.A. è un intermediario Finanziario regolarmente iscritto così come disciplinato dal T.U.B., ed ha come scopo l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali ai sensi dell'art. 13 del D. L. 269/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

I servizi di CONFIDARE S.C.p.A. sono riservati ai Soci. Possono essere soci del Confidi tutti i Clienti aventi i requisiti previsti all'interno dello Statuto e della Policy delle Fidejussioni Dirette/Garanzie.

L'iscrizione al Confidi è subordinata alla sottoscrizione delle azioni sociali e della tassa di ammissione, nell'ammontare che verrà indicato all'atto dell'iscrizione e che dovrà essere versato immediatamente al Confidi.

Il rapporto tra l'Azienda e il Cliente è disciplinato dalle norme dello Statuto, di cui il cliente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente.

Lo Statuto è visionabile presso la sede del Confidi e liberamente scaricabile dal sito internet.

Inoltre il Socio

DICHIARA

- di essere consapevole e di accettare che il contratto di fidejussione/garanzia sarà disciplinato, oltre che dalle vigenti disposizioni di legge, anche di carattere fiscale e valutario, dalle condizioni generali sotto riportate;
- di essere consapevole e di accettare che il contratto si intenderà concluso e la fidejussione/garanzia efficace solo al momento dell'avvenuto accredito, a mezzo bonifico bancario su conto corrente indicato dal Confidi, di tutte le competenze spettanti a quest'ultimo, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta delibera. Inoltre, nel caso in cui il Confidi faccia ricorso alla mitigazione offerta dalla garanzia diretta FCG, la delibera di fidejussione/garanzia sarà condizionata, nella sua esecutività, alla delibera di ammissione alla garanzia del Fondo;
- di essere consapevole che la fidejussione/garanzia diretta è valida ed efficace a condizione che l'avvenuta stipula del contratto le cui obbligazioni sono oggetto della fidejussione/garanzia sia comunicata a CONFIDARE S.C.p.A. entro il termine di 3 (tre) mesi dalla delibera di concessione della garanzia da parte di FCG (o dalla delibera del Confidi, qualora non si faccia ricorso alla garanzia FCG).

In ogni caso, il sottoscritto dispensa CONFIDARE S.C.p.A. dall'onere di riprodurre per conformità, nelle comunicazioni di ammissione della fidejussione/garanzia, il testo della presente proposta contrattuale e conviene che le eventuali comunicazioni di ammissione della fidejussione/garanzia saranno riferite ognuna a ciascuna delle fidejussioni/garanzie deliberate, integralmente ovvero in forma parziale e/o ridotta e/o condizionata, con la domanda acclusa e che il Documento di sintesi non sarà cumulativo ma per singola operazione.

OGGETTO DEL CONTRATTO

Con la conclusione del contratto, CONFIDARE S.C.p.A. concede, nell'interesse del Cliente, una fidejussione/garanzia diretta che diventa efficace solo dopo il versamento delle spettanze del Confidi, versamento che deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta delibera, pena la scadenza della delibera medesima.

Nel caso di fidejussione/garanzia assistita dalla garanzia diretta del FCG, il perfezionamento del contratto sarà subordinato, oltre che al versamento delle competenze del Confidi, anche all'avvenuta delibera da parte del Fondo Centrale di Garanzia ed alla comunicazione a CONFIDARE S.C.p.A. dell'avvenuta stipula del contratto le cui obbligazioni sono oggetto della fidejussione/garanzia entro il termine di 3 (tre) mesi dalla delibera di concessione della garanzia da parte di FCG (o dalla delibera del Confidi, qualora non si faccia ricorso alla garanzia FCG).

A fronte del presente contratto vengono rilasciate le seguenti fidejussioni personalie/o garanzia diretta MCC.

Il presente contratto è regolato dalle disposizioni di seguito riportate, oltreché dal frontespizio, "Documento di sintesi" indicanti le condizioni economiche e il piano di ammortamento.

NORME CHE DISCIPLINANO LA CONCESSIONE DELLA FIDEJUSSIONE/GARANZIA

Sezione I - CONDIZIONI GENERALI

1. Nei rapporti con il Cliente, il Confidi è tenuto a osservare criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, in conformità a quanto previsto dall'art. 1176 c.c., nonché alle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e di correttezza dei rapporti con i clienti.
2. Il Confidi osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione.

Nel caso in cui sorga una controversia tra il Cliente e il Confidi, il Cliente può presentare un reclamo al Confidi, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica all'indirizzo pubblicizzato nel foglio informativo relativo al presente contratto. Il Confidi

risponde entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto la risposta, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere al Confidi.

È inoltre possibile attivare una procedura di conciliazione finalizzata al tentativo di trovare un accordo. Per sapere come rivolgersi al conciliatore si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it oppure chiedere al Confidi.

Resta impregiudicata la possibilità di ricorrere all'Autorità Giudiziaria sia nel caso di decisione dell'ABF ritenuta non soddisfacente, sia nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

3. Le comunicazioni e qualunque altra dichiarazione del Cliente diretti al Confidi, sono inviate alla Sede Centrale o presso l'indirizzo Pec sede@pec.confidare.it.

4. L'invio al Cliente di lettere, di eventuali notifiche e di altre dichiarazioni o comunicazioni del Confidi - anche relative alle presenti condizioni - incluse le comunicazioni di modifica unilaterale ai sensi dell'art. 118 del d.lgs. 385/93 (T.U.B.), è effettuato con pieno effetto in forma cartacea o elettronica secondo l'opzione esercitata dal Cliente nel presente documento. In ogni momento il Cliente ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione utilizzata mediante comunicazione scritta.

Le comunicazioni, le notifiche e l'invio delle rendicontazioni periodiche vanno fatte dal Confidi all'indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto con le modalità prescelte e sono operanti a tutti gli effetti anche nei confronti di eventuali contestatari e/o garanti.

All'atto della costituzione del rapporto, il Cliente è tenuto a fornire al Confidi i propri dati identificativi e ogni altra informazione richiesta, anche in conformità alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio.

Il Cliente dichiara di assumersi ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa della correttezza e della veridicità delle informazioni e dei dati forniti al Confidi.

5. Tutte le obbligazioni del Cliente verso il Confidi si intendono assunte – pure in caso di cointestazione – in via solidale e indivisibile anche per gli eredi e per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo del Cliente stesso.

Sezione II - CONDIZIONI PARTICOLARI

6. Sul contratto di fidejussione/garanzia diretta il Cliente si obbliga a corrispondere a CONFIDARE S.C.p.A. tutte le competenze indicate nel documento di sintesi.

7. La fidejussione/garanzia avrà durata massima di 12 mesi, non rinnovabile tacitamente, fatta eccezione per le fidejussioni fiscali e per le garanzie relative ai contratti di locazione che potranno avere durata diversa a seconda della normativa vigente e dello specifico contratto.

8. Decorso 15 giorni dal ricevimento da parte del Cliente dell'avvenuta delibera del Confidi senza che il Cliente abbia corrisposto a quest'ultimo le competenze di sua spettanza, la delibera deve intendersi scaduta.

9. In presenza di un giustificato motivo (tra cui a mero titolo esemplificativo la modifica di disposizioni di legge, la variazione generalizzata delle condizioni economico-finanziarie di mercato o degli indici dei prezzi, il mutamento del grado di affidabilità del Cliente espresso in termini di rischio di credito e determinato sulla base di oggettive procedure di valutazione), il Cliente accorda specificamente al Confidi la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, rispettando le prescrizioni dell'art. 118 del D. Lgs. n. 385/93. Più precisamente, il Confidi invierà al Cliente, con la modalità convenuta, una "Proposta di modifica unilaterale del contratto" con preavviso minimo attualmente di due mesi.

La modifica si intende approvata ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

10. Dopo ogni pagamento eseguito in forza della fidejussione/garanzia rilasciata da CONFIDARE S.C.p.A., quest'ultimo è surrogato nei diritti che il creditore vanta nei confronti del debitore principale, che si obbliga a rimborsare a CONFIDARE S.C.p.A. le somme da questo pagate, a semplice richiesta.

11. Fatta salva la surrogazione prevista dagli articoli 1202 cod. civ. e 120 quater del Decreto Legislativo 385/93 (T.U.B.), CONFIDARE S.C.p.A. può rifiutare eventuali pagamenti offerti da terzi quando da ciò derivi la loro surrogazione nel credito del Confidi o nelle garanzie che l'assistono, nonché quando il pagamento appaia passibile di revoca.

12. Sono a carico del Cliente gli oneri tributari connessi al presente contratto, le spese che il Confido dovesse sostenere per il recupero del proprio credito e comunque in conseguenza dell'inadempimento del Cliente, nonché le spese relative ad attività compiute dal Confidi in ottemperanza a richieste formulate da Autorità giudiziarie o tributarie riguardanti il Cliente.

13. CONFIDARE S.C.p.A. si riserva di avvalersi di contratti di garanzia diretta con istituzioni pubbliche per la protezione del proprio credito, come pure eventualmente di cedere il proprio credito ad altri soggetti senza la possibilità del Cliente di opporre alcuna eccezione. Qualora l'operazione sia ammessa alla garanzia diretta rilasciata dal soggetto pubblico, il Cliente s'impegna a fornire tutta la documentazione prevista e a porre in essere i comportamenti necessari per favorire l'espletamento delle attività di vigilanza da parte delle Autorità preposte.

Qualora l'operazione sia ammessa alla garanzia diretta del Fondo di Garanzia per le PMI (L. 662/96) gli agenti del Fondo Centrale di Garanzia, la Corte dei Conti della Comunità Europea (CCE), la Commissione e gli agenti della Commissione compreso l'OLAF ("gli agenti") hanno il diritto di effettuare controlli e di chiedere informazioni in relazione alla misura e alla sua esecuzione. Il Cliente consente al Fondo Centrale di Garanzia e ai suoi agenti, alla CCE, alla Commissione e agli agenti di controllare le sue attività aziendali, i suoi libri e i suoi registri. Poiché questi controlli possono includere ispezioni in loco, il Cliente consente l'accesso ai suoi locali al Fondo Centrale di Garanzia e ai suoi agenti, alla CCE, alla Commissione e agli agenti durante il normale orario di lavoro.

Nel caso in cui la fidejussione sia ammessa alla garanzia diretta concessa con risorse della Comunità Europea, dello Stato o di altri Enti Pubblici, l'agevolazione concessa in Equivalente Sovvenzione Lorda sarà pari a quanto riportato sul regolamento del Fondo ed indicato sul modulo che verrà sottoscritto (dichiarazione De Minimis).

14. In caso di mancata concessione della fidejussione/garanzia nulla è dovuto, restano esclusi eventuali rimborsi spese e/o costi vivi.
15. Il debitore principale riconosce che nessuna eccezione può essere da lui sollevata contro CONFIDARE S.C.p.A. in relazione ai pagamenti da questi eseguiti in favore del creditore, in adempimento della fidejussione/garanzia a prima richiesta.
16. Le comunicazioni periodiche sull'andamento del rapporto ai sensi dell'articolo 119 del Decreto Legislativo n. 385/93 e successive modifiche o integrazioni, se dovute, saranno inoltrate con le modalità sotto riportate, con cadenza annuale, entro tre mesi da fine anno.

Analogamente il confidi darà comunicazione delle delibera dello stato di revoca e di sofferenza del cliente con le modalità sotto riportate.

La variazione dell'indirizzo non sarà efficace se non tempestivamente comunicato al Confidi tramite raccomandata a/r o pec facendo fede la data di ricevimento.

Modalità con le quali inviare le comunicazione periodiche

In relazione al presente rapporto, dichiaro di voler ricevere la documentazione periodica ex art. 119 d. lgs. 385/1993 (TUB), le comunicazioni di variazione delle condizioni di cui all'art. 118 TUB:

- o in forma cartacea all'indirizzo comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto;
- o in forma elettronica mediante invio all'indirizzo Pec comunicato al momento della stipula del contratto o fatto successivamente conoscere per iscritto.

Ai fini del presente contratto le parti eleggono domicilio come segue:

- CONFIDARE S.C.p.A. presso la sede legale in Torino, Via dell'Arcivescovado 1;
 - Il Cliente, anche per i suoi eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo, all'indirizzo indicato nella acclusa proposta di fidejussione
17. Il contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il Foro di Torino.

....., il / /

Firmato (il Cliente)

Approvo/approviamo espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341 e 1342 del codice civile, le condizioni di cui ai punti:

2. Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.
4. Variazioni di condizioni contrattuali.
5. Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte.
9. Modifica unilaterale dei prezzi e condizioni contrattuali
10. Pagamento dei terzi.
11. Recupero di spese e oneri tributari.
15. Eccezioni.
17. Foro competente

....., il / /

Firmato (il Cliente).....

Dichiaro/Dichiariamo di aver trattenuto copia della presente proposta di contratto composta complessivamente da n. 4 pagine numerate che vengono da ultimo sottoscritte e che mi/ci è stato consegnato un preventivo del "Documento di sintesi" che diverrà definitivo solo a buon fine della presente proposta di contratto.

....., il / /

Firmato (il Cliente).....

Allega copia del documento di identità e del C.F.